

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

**Novità in materia di videosorveglianza
(circolare INL n. 5 del 19/02/18)**

03/04/2018

RELATORE: CUTRI' ANTONINO

LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART.4

(COME MODIFICATO DALL'ART. 23 DEL DLGS. 151/2015 E DALL'ART. 5, COMMA 2, DEL DLGS. 185/2016)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati **previo** accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. *((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati **previa** autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.))*

NOVITA'

1. **l'istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari** che debbano essere valutati da personale con la qualifica di «ispettore tecnico»
2. valutazione concentrata sulla effettiva **sussistenza delle ragioni legittimanti** (organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e patrimonio aziendale)
3. **non è fondamentale specificare il posizionamento** predeterminato e l'esatto numero delle telecamere installate;
4. **possibilità di inquadrare direttamente l'operatore** qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”
5. tracciabilità dell'accesso alle immagini registrate attraverso un “**log di accesso**”
6. eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti siano conformi e coerenti con le finalità dichiarate

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

- *Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza, la recente normativa, ha introdotto la «tutela del patrimonio aziendale» (precedentemente era considerato quale unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui all'art. 6). Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione*
- *tale problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto se entrano in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori (in questo caso si procederà all'iter autorizzativo come da nota INL n. 299 del 28/11/17)*

TELECAMERE

- **ELABORAZIONI SU PC e trasmissione dati su INTERNET:** i sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia con possibilità di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini in «tempo reale» che registrate.

L'accesso da postazione remota alle immagini «in tempo reale» deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati (l'accesso alle immagini sia in remoto che in loco deve essere necessariamente tracciato con apposite funzionalità che consentano di conservare, per un periodo non inferiore a sei mesi, i «log di accesso»);

-**PERIMETRO:** vengono identificati come luoghi soggetti alla normativa (pertanto preventivamente autorizzati) anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario e occasionale (es. zone di carico/scarico merci). Sono da escludere dall'applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. suolo pubblico) nelle quali non è prestata attività lavorativa.

DATI BIOMETRICI

Alla luce di quanto emanato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale prescrittivo in tema di **biometria** (G.U. n. 280 del 02/12/14), il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedirne l'utilizzo ai non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a «...rendere la prestazione lavorativa ...» e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/70, dal provvedimento autorizzativo,



GRAZIE